

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 136 DEL 18 Dicembre 2015

OGGETTO	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN RECEPIMENTO ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA N. 279/2010 AI SENSI DELL'ART.57.4 L.R. 15/2013 E S.M.I.
---------	--

L'anno 2015 il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:50, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	A
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	A	Magnanini Nicolò	P
Catellani Fabio	P	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	P
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilaria	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste il **Segretario Generale del Comune Cerminara Francesca**.

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello, Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: **Levorato Mariachiara - Tesauri Gabriele - Catellani Fabio**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 136 DEL 18/12/2015

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN RECEPIMENTO ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA N. 279/2010 AI SENSI DELL'ART. 57.4 L.R. 15/2013 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il PRG Vigente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.° 321 del 31 ottobre 2000, pubblicata per estratto sul BUR del 29 novembre 2000.

PREMESSO CHE

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e successive modificazioni, all'articolo 16, prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" la Regione ha quindi stabilito di uniformare, su tutto il territorio regionale, le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici da applicarsi per la predisposizione e la verifica dei titoli abilitativi edilizi;
- l'art. 57 comma 4 della L.R. 15/2013, stabilisce che, in fase di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURER (avvenuta il 30/07/2013), le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica ed edilizia riportate all'allegato "A" della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 4 febbraio 2010 n. 279 debbano essere recepite dai Comuni con deliberazione del Consiglio con contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari ed amministrative con essi incompatibili;
- la Regione Emilia Romagna con circolare PG.2014.9885 del 15.01.2014, ha ribadito la necessità per i Comuni di adottare, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, "coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza" tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici con il preciso scopo di salvaguardare i "dimensionamenti" dei piani urbanistici;
- in data 20/02/2014, durante la fase di commissariamento del Comune conseguente alla decadenza del Consiglio Comunale, il Dirigente dell'Area tecnica, con nota dirigenziale Prot. n. 2478, ha definito alcune disposizioni temporanee per garantire l'immediata applicazione dell'art. 57.4 della L.R. n. 15/2015, a causa dell'impossibilità di adottare un atto deliberativo in assenza di Consiglio Comunale.

CONSIDERATO CHE

- l'ufficio urbanistica ha provveduto ad effettuare una analisi delle nuove definizioni per valutare il parametro edilizio/urbanistico da considerare ai fini del dimensionamento correttivo dei piani urbanistici e della conseguente applicazione del parametro di riferimento nei titoli abilitativi e nei piani attuativi;

- in riferimento ai parametri fondamentali che incidono sul dimensionamento del PRG attraverso l'applicazione degli indici che determinano le potenzialità edificatorie (la superficie utile e la superficie accessoria) si sono effettuate alcune simulazioni che hanno reso possibile identificare parametri e misure correttive tali da far ritenere pressoché invariato il dimensionamento del piano;

- in particolare, al fine di garantire la coerenza con le attuali previsioni urbanistiche in materia di dimensionamento, sono stati identificati il parametro della Superficie Complessiva e nuovi indici edificatori da introdurre nelle NTA per il recepimento e la piena applicazione dell'allegato A della DAL 279/2010, come meglio specificato nella relazione tecnica (ALLEGATO A) allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

DATO ATTO CHE:

- la Regione con il parere prot. PG.2014.75806 del 19 marzo 2014 ha chiarito che il Comune, nel recepire la DAL 279/2010 deve "escludere dall'applicazione del nuovo lessico unificato i piani particolareggiati adottati in precedenza, facendo salva per essi la completa applicazione della disciplina di piano vigente alla data della loro adozione (*omissis*) non sussistendo uno specifico interesse regionale a riconsiderare i procedimenti urbanistici ormai giunti ad attuazione, ma a sviluppare le future pianificazioni sulla base del lessico comune";

- per gli interventi edilizi in corso che risultino eventualmente in contrasto con le definizioni regionali e i relativi adeguamenti normativi oggetto della presente variante, i lavori potranno concludersi entro la durata naturale dei titoli abilitativi, mentre successivamente alla decadenza del titolo, le opere dovranno necessariamente conformarsi alla disciplina normativa vigente (come chiarito all'art. 19.6 della LR 15/2013).

VISTI

l'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20;

gli articoli 12 e 57 della L.R. 30 luglio 2013 n. 15 e s.m.i.;

le Norme tecniche di attuazione del PRG vigente del comune di Correggio;

le note della Regione Emilia Romagna prot. PG.20140009885 del 15/01/2014 e PG.2014.75806 del 19 marzo 2014.

DATO ATTO che la variante parziale in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Assetto Territorio, Ambiente, Interventi Economici espresso nella seduta del giorno 15/12/2015;

che la proposta di variante illustrata contiene modifiche alle Norme Tecniche attuative del PRG vigente;

RITENUTO opportuno, per le ragioni esposte, procedere all'adozione della variante urbanistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in modo tale da apportare le modifiche normative utili a garantire l'allineamento tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici, a seguito delle modifiche introdotte dalla Regione Emilia Romagna con DAL 279/2010;

DATO ATTO che la proposta di variante:

1. non inerisce la disciplina particolareggiata del Centro Storico di cui all'art. 35, 5° comma della L.R. 47/78 e s.m.;
2. non riguarda zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L. r. 47/78 e s. m.;
3. non prevede, da sola o cumulandosi con le altre precedenti varianti approvate ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c) della L. R. 47/78 e s. m. un incremento complessivo della capacità insediativa superiore al 6%.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la legge 47/78 e s.m.

RICHIAMATO l'art. 41, comma 4° della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20, che detta nuove disposizioni in materia di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, il dirigente dell'Area Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica.

DANDO ATTO che per la natura del presente provvedimento non occorre alcun altro parere;

SENTITA la relazione dell'assessore ai Lavori pubblici e all'Ambiente Fabio Testi;

Intervengono:

- Enrico Ferrari, capogruppo Correggio al centro
- Fabio Catellani, capogruppo Correggio ai cittadini

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di prendere atto che dal 28 gennaio 2014, su tutto il territorio regionale, trovano diretta applicazione le definizioni tecniche uniformi dei parametri edilizi ed urbanistici così come stabiliti dall'allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 4 febbraio 2010 n. 279 "definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia";



CITTÀ DI
CORREGGIO

2. di dare atto, quindi, che tale nuovo lessico, deve essere integralmente recepito nella Norme Tecniche di Attuazione rendendo inapplicate le corrispondenti definizioni tecniche in esso riportate non più vigenti a decorrere dal 28 gennaio 2014;
3. di adottare la variante specifica minore al P. R. G. vigente predisposta dal Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera c, della L. R. 47/78 e s. m., di cui alla "Relazione tecnica" allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) e al suo allegato A1 "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Vigente";
4. di dare atto che la presente variante, non comportando trasformazione urbanistica del regime del suolo è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 comma 5 LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/09;
5. di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di disporre per tutti gli adempimenti di cui all'art. 15 della L. R. 47/78, per come sostituito dall'art. 41, comma 2, lett. c) L. R. n.° 20/2000.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Fantuzzi Marcello
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cerminara Francesca
(Firmato Digitalmente)